



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 73/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 4 ITALIA S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “ITALIA +”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO  
8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE N. 7/14/MB)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione...] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con relazione (prot. n. 0012648 del 30 gennaio 2014) pervenuta in data 31 gennaio 2014, il Comando della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Roma, ha segnalato una presunta violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell’archivio magnetico da parte della società La 4 Italia S.r.l., fornitore del servizio in ambito nazionale “Italia +”, come emerso in sede di visita ispettiva compiuta dai militari in data 14 maggio 2013. Dall’analisi della documentazione trasmessa è risultato che le registrazioni, costituenti l’archivio magnetico, dei programmi diffusi a partire fin dal 01 febbraio 2013, data di avvio della programmazione di Italia + non erano integrali. In data 12 febbraio 2014, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media dell’Autorità ha accertato i fatti segnalati dalla Guardia di Finanza e ha contestato con atto - Cont. n. 7/14/DISM/PROC.2569/MB, datato 4 marzo 2014 e notificato in data 6 marzo 2014 alla società La 4 Italia S.r.l., avente sede legale a Latina, alla Via Coletta, n. 22, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Italia +, la presunta violazione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il periodo sopra specificato.

## **2. Deduzioni della società**

La suddetta società nella memoria difensiva con allegato il bilancio di esercizio al 31/12/2012, fatta pervenire in data 7 aprile 2014, ha evidenziato la non volontarietà dell'occorso, riconducibile ad alcuni disguidi tecnici riguardanti il mancato funzionamento di un'apparecchiatura elettronica, comunicando formalmente l'avvenuto guasto con raccomandata anticipata via fax in data 10/05/2013 e ricevuta in data 13/05/2013 dal competente Ministero per lo Sviluppo Economico. Tra l'altro l'emittente ha sottolineato di essersi subito attivata per riparare il guasto, che è stato tempestivamente comunicato e ciò ha consentito l'immediata ripresa delle registrazioni in esame. Per tali ragioni la parte ha chiesto l'archiviazione del procedimento e in via subordinata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale, tenendo conto in particolare della situazione patrimoniale e reddituale di Italia +, che ha registrato risultati molto negativi nel corso dell'ultimo esercizio.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene sussistente la violazione dell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS in quanto l'eccepito errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore, con la consequenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

**C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 930.988,00 e per la situazione patrimoniale e reddituale negativa documentata nel corso dell'ultimo esercizio suggeriscono l'applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ACCERTA**

che la società La 4 Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Italia + – codice fiscale: 02638870598, con sede legale a Latina, alla Via Coletta, n. 22, ha violato l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi.

**ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

## INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n. 73/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 73/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani